

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA
(2021-2023)**

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza:
prof. Vittorio Capuzza (*responsabile dell'Ufficio legale CRUI*)

*Approvato dalla Giunta CRUI nella seduta del 17 marzo 2021,
Comunicato all'Assemblea della CRUI il 18 marzo 2021*

<i>Legenda</i>	4
PARTE PRIMA - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	7
Cap. 1 - Inquadramento	7
1.1. Applicabilità della normativa alla CRUI.....	9
1.2. Corruzione	13
Cap. 2 - Campo di azione	14
2.1. Analisi del contesto (esterno, interno) in cui opera la CRUI	14
2.2. Organigramma	15
Cap. 3 - Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione	16
3.1. L'organo di indirizzo politico	16
3.2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza	16
3.3. Dipendenti	17
3.4. I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione	18
Cap. 4 - La gestione del rischio di corruzione	18
4.1. Premessa.....	18
4.2. Analisi delle aree di rischio.....	21
Cap. 5 - Monitoraggio	33
Cap. 6 - Misure di prevenzione della corruzione	34
6.1. Codice di comportamento	34
6.2. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	34
6.3. Astensione in caso di conflitto di interesse	34
6.4. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	35
6.5. Conferimento di incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità	35
6.6. Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	37
6.7. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.....	37
6.8. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>)	39
6.9. Formazione.....	39
PARTE SECONDA - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	41
Premessa	41
1. La trasparenza dopo la legge anticorruzione.....	41
2. I soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge delega (L. 190/2012) e dal d.lgs. n. 33 del 2013.....	41
Cap. 1 - Organizzazione della trasparenza	51

Cap. 2 - Obiettivi di trasparenza.....	51
Cap. 3 - Trasparenza.....	52
3.1. Sito “Amministrazione trasparente”	52
3.2. Qualità della pubblicazione dei dati	52
Cap. 4 - Accesso civico	53
Cap. 5 - Il Portale	54
PARTE TERZA - Riassunto degli obiettivi nel Triennio 2021-2023	55

Legenda

Fonti normative:

Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Decreto Legislativo 8 Aprile 2013 n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” del 4 luglio 2013.

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Conv. in L. n. 114/14) recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.

Legge n. 69/2015 – Delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015 recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”.

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: Codice dei contratti pubblici.

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Delibera A.N.AC. n. 832/2016 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.

Linee Guida A.N.AC. per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato e degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 97/2016 (Determinazioni n. 1309 e n. 1310 del 28 dicembre 2016).

Determinazione A.N.AC. n. 241 del 08/03/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del D.Lgs n. 97/2016”.

Delibera A.N.A.C. n. 382 del 12 aprile 2017 - Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.

Dipartimento della Funzione Pubblica - Accesso civico generalizzato (FOIA): Circolare applicativa n. 2 del 30 maggio 2017.

Determinazione A.N.AC. n. 1134 dell’8 novembre 2017 - Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Delibera A.N.AC. n. 1208 del 22 novembre 2017: Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Legge 30 novembre 2017, n.179 - “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Delibera 1074 del 21 novembre 2018, Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Legge n. 3/2019 – “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché

in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

Delibera A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019, Piano Nazionale Anticorruzione 2019. L’all. 1 al PNA 2019 fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento del “Sistema di gestione del rischio corruttivo” che migliorano e si differenziano dal modello individuato nel PNA 2013 e nel relativo Aggiornamento 2015.

❖ Per comodità di lettura, qui di seguito si indicano i significati delle sigle utilizzate nel presente Piano:

- **A.N.AC. (ex CiVIT e, dopo il DL n. 90/2014, ex AVCP):**
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
- **D.F.P.:**
Dipartimento della Funzione Pubblica
- **P.N.A.:**
Piano Nazionale Anticorruzione
- **P.T.P.C.:**
Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione
- **P.T.T.I.:**
Programma Triennale di Trasparenza e Integrità
- **R.P.C.T.:**
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

PARTE PRIMA - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Cap. 1 - Inquadramento

Con l'approvazione della Legge n.190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, sono state previste sia delle ulteriori misure **repressive** per la lotta alla corruzione (aggravamenti delle sanzioni edittali previste negli artt. 318- 322 del codice penale; inserimenti di nuove fattispecie: art. 319-quater c.p.), sia - soprattutto - strumenti **preventivi** che coinvolgono a stretto rigore le singole amministrazioni: trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) intesa come strumento *princeps*, soprattutto attraverso il cd. diritto di accesso civico e il portale “Amministrazione trasparente”, per il contrasto in via preventiva alla corruzione; rotazione del personale dirigente o con funzioni apicali in settori esposti a maggior rischio di corruzione; codice deontologico a livello nazionale (d.P.R. n. 62/2013) e locale (a cura di ogni amministrazione); tutela di chi segnala un illecito (art. 54-bis del TU n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 179/2017); nuova disciplina di autorizzazione e di conferimento degli incarichi per i dipendenti pubblici (art. 53 del T.U. n. 165/2001); pubblicità ulteriori, patti di integrità e norme legate ai subcontratti (art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nel settore degli appalti pubblici.

In particolare, l'impianto *soggettivo* a livello nazionale è garantito ed alimentato dall'ANAC, a séguito delle previsioni contenute nel D.L. n. 90/2014 (conv. in L. n. 114/2014) e a livello decentrato dai singoli Responsabili per la prevenzione della corruzione e Responsabili della Trasparenza; a livello *obiettivo*, invece, l'attuazione delle singole misure prevede il rispetto di quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione e dal relativo aggiornamento di cui alla Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, e soprattutto l'adattamento nella realtà della singola amministrazione di quelle previsioni normative e regolamentari. Il Piano anticorruzione e Trasparenza adottato dall'ente interessato è, metaforicamente, come l'adattamento della stoffa al taglio del sarto per vestire l'organizzazione locale.

Il P.N.A., ex art. 1 della Legge n. 190/2012, è *“lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale”*.

Il P.T.P.C.T., ex art. 1, c. 5 della Legge n. 190/2012, invece, costituisce la *“valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”*.

Il P.T.P.C.T. è, dunque, un documento programmatico che definisce la strategia operativa di prevenzione della corruzione nell’ambito della singola amministrazione sulla base di una preliminare mappatura e di un previo esame dell’organizzazione e dei possibili rischi.

Il P.T.P.C.T. contiene, allora, una serie di iniziative volte a prevenire e/o ridurre il rischio di comportamenti illeciti, in modo particolare individua i livelli di esposizione al rischio di corruzione degli uffici ed appronta meccanismi di controllo dei processi, di formazione e di qualsiasi altra iniziativa che si ritenga opportuno introdurre per contrastare ogni rischio di illegalità. In particolare, le indicazioni metodologiche riguardano:

- a) l’analisi del contesto esterno ed interno;
- b) la mappatura dei processi;
- c) la valutazione del rischio: è necessario tenere conto delle cause degli eventi illeciti;
- d) il trattamento del rischio: consiste in misure concrete, sostenibili e verificabili.

Il P.T.P.C.T. è adottato dall’Organo di indirizzo politico, su proposta del R.P.C., entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Ogni P.T.P.C.T. viene pubblicato sul sito “Amministrazione trasparente” – “Altri contenuti – Corruzione”.

Il presente P.T.P.C.T. è stato strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal P.N.A. e dall’Aggiornamento dettato dall’ANAC con la citata Determinazione n. 12/2015, con la Determinazione n. 831/16 e con il PNA 2019.

1.1. Applicabilità della normativa alla CRUI

Come è noto, la CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane è un’associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e seguenti cod. civ., i cui soci - distinti in ordinari e aggregati (art. 3 Statuto) - sono le Università statali e non statali riconosciute, nonché gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti; ai fini e per gli adempimenti associativi le istituzioni universitarie associate nella CRUI sono rappresentate dai rispettivi Rettori o dalle figure responsabili equivalenti.

La Conferenza opera mediante diversi organi:

- l’Assemblea generale;
- il Presidente;
- la Giunta;
- i Vice-Presidenti;
- il Segretario generale;
- il Collegio dei Revisori.

Organo esecutivo è il Direttore operativo, i cui compiti sono inerenti al funzionamento, alla vigilanza e al coordinamento degli uffici (art. 11 Statuto).

La CRUI, che non ha scopi di lucro, persegue una serie di finalità, indicate nell’art. 2 del relativo Statuto; in particolare, sono suoi scopi: rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani; elaborare e presentare al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed avanzare proposte e osservazioni in materia di alta formazione e di ricerca, nonché su ogni altro argomento di interesse e competenza delle università; promuovere e sostenere ogni iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano.

La vasta produzione scientifica da parte della CRUI riguardante diverse aree tematiche di interesse, esprime, come paradigma, quale e quanto sia il lavoro in essa svolto; si consideri che le aree tematiche individuate sono: Autonomia universitaria, Banca dati ISI, Campus, Nuclei di valutazione, Convegni, Orientamento, Progetti, Dati statistici, Relazioni, Didattica, Ricerca

scientifica e tecnologica, Diritto allo studio, Riforma universitaria, Dottorato di ricerca, Sport universitario, Finanziamenti, Territorio, Formazione del Personale, Tutorato, *Governance*, Valutazione, Indagini, Internazionalizzazione, Medicina, senza tralasciare studi sulla Normativa, l'elaborazione delle relative Linee guida, la compilazione degli Annuari/Repertori.

Da porre in evidenza è il fatto che la CRUI, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ha facoltà di incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni. La partecipazione ad enti, organismi e società è consentita all'unica condizione che esse perseguano finalità affini e compatibili con gli scopi sociali della CRUI.

Dunque, da un lato gli aspetti legati all'assetto organizzativo e interno della CRUI sono regolati esclusivamente dal diritto comune; d'altro canto, logicamente, tutto ciò che compie la CRUI in attività esterna a favore degli Atenei associati e che sia ascrivibile nel paradigma dei contratti pubblici d'appalto (di forniture/servizi), dovrà essere regolato dalle norme di diritto amministrativo sull'evidenza pubblica fissate nel D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici.

In altri termini, l'attività negoziale che CRUI svolge verso le Università associate nei settori delle risorse informatiche e delle risorse elettroniche (i.e. appalti di forniture/servizi), poiché è realizzata nell'interesse e vantaggio sia economico che qualitativo (con la previsione di una serie di condizioni speciali e migliorative, valide su scala nazionale per le specifiche esigenze del solo sistema universitario) degli Atenei associati (che sono amministrazioni pubbliche) deve necessariamente rispettare tutte le previsioni applicabili della legislazione pubblicistica contenuta nel Codice dei contratti pubblici, nel cd. soft law (ormai abrogato dalla L. n. 55/2019) e dall'emanando regolamento; la CRUI è perciò definibile, per tali fini e in questo particolare aspetto della sua attività, come stazione appaltante.

Sotto diversa angolatura, rispetto a quella finora seguita e classificata, si possono inquadrare le attività della CRUI in vista di due *scopi* principali: di *agevolazione*, attraverso il coordinamento, per gli Atenei associati; *negoziali*, a vantaggio delle università.

A mo' di rapido cenno sul primo profilo che discende in via immediata dai fini della stessa CRUI così come esplicitati dall'art. 2 dello Statuto, si consideri, in concreto e ad esempio, l'importante attività delle Commissioni formate per gli ambiti nevralgici della *Didattica*, delle *Biblioteche*, dell'*Internazionalizzazione* e della *Ricerca*; attraverso le Commissioni, suddivise in diversi gruppi

di lavoro tematici, la CRUI, in particolare, segue l'*iter* legislativo in materia di didattica universitaria e ne propone correttivi, elaborando altresì le linee d'azione rispondenti alle esigenze sistematiche; è sede istituzionale di confronto e di sviluppo del sistema relativo alle biblioteche universitarie; coordina, orienta e potenzia l'internazionalizzazione del sistema accademico; è il *forum* in cui gli Atenei italiani discutono e dialogano sulle politiche e sulla programmazione della ricerca nazionale ed europea.

Come è noto, da parte dell'ANAC è stata emanata la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Le Linee guida dell'ANAC sono soprattutto indirizzate alle Società e agli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni; sono rivolte, inoltre, alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano o controllano le Società e gli Enti di diritto privato.

Da ultimo, l'espressa previsione dell'applicabilità della normativa agli enti a forma associativi ma di rilevanza pubblicistica è stata operata nel D.Lgs. n. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) e dalle recenti Linee guida dell'ANAC - Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017).

Alla luce di quanto indicato, la CRUI ha comunque inteso adeguarsi alle disposizioni sull'anticorruzione e trasparenza e all'applicazione gli obblighi sanciti, *in parte qua*, dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, in tema.

È stato perciò nominato nella CRUI, con atto a firma del Presidente CRUI del 23 settembre 2015, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza Responsabile (RPCT) nella persona del prof. Vittorio Capuzza, che è il responsabile dell'Ufficio legale della CRUI.

Il RPCT, nel rispetto dei primi termini e nei modo indicati inderogabilmente dall'ANAC (allora al 15 gennaio 2015), ha provveduto a pubblicare nel sito "Amministrazione trasparente" della CRUI (già operativo e aggiornato a partire dal mese di ottobre 2015) la Relazione del RPCT.

Come previsto, entro il 31 marzo p.v. dovrà essere pubblicato nel suddetto sito l'aggiornamento 2021-2023 al Piano Anticorruzione e Trasparenza per la CRUI.

Più in generale, le amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza ("RPCT"), secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

I compiti del RPCT, in sintesi, possono così individuarsi:

- provvede alla verifica dell'efficace attuazione del piano anticorruzione dell'amministrazione e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. Il piano di prevenzione della corruzione fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- provvede alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- provvede a individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; quindi, il responsabile definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il tutto deve rispettare precisi tempi fissati dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nei quali il RPCT ha molteplici obblighi nei confronti dell'ANAC.

Inoltre, è stabilito dal comma 12 dell'art. 1, L. n. 190/12 che in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Il comma 7 dell'art. 1 L. n. 190/12 stabilisce che "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione". Il successivo comma 8 prevede che "L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione".

1.2. Corruzione

Integra il delitto di **corruzione** la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 04-02-2014, n. 23354).

Ai fini della configurabilità del reato di corruzione, (art. 319 c.p. e art. 318 c.p.), non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 26-04-2012, n. 18477).

Si precisa che la Cassazione (Cass. pen. Sez. VI, 10-04-2015, n. 24535), di recente, ha affermato che è configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione, reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale, sia nel caso in cui il contributo del terzo si realizza nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolve in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato immune da vizi l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il concorso eventuale in corruzione in

relazione all'attività di intermediazione svolta da persona estranea alla P.A., e consistita nell'avere assunto stabilmente una funzione di collegamento tra il pubblico ufficiale, suo diretto referente, ed il privato, dal quale aveva percepito una remunerazione mensile per tale ragione e quale corrispettivo delle condotte contrarie ai doveri d'ufficio commesse dal pubblico ufficiale).

Cap. 2 - Campo di azione

2.1. Analisi del contesto (esterno, interno) in cui opera la CRUI


L'ambiente in cui si trova ad operare la CRUI può essere descritto attraverso l'individuazione degli stakeholder (interni ed esterni) che contribuiscono al raggiungimento della sua missione.

Dal punto di vista esterno, gli stakeholder che hanno influenza e interesse alto sono:

La mappatura degli stakeholder			
<i>influenza</i>			
<i>interesse</i>		<i>alta</i>	
	<i>alto</i>	stakeholder essenziali Università associate categorie che è opportuno coinvolgere	
		stakeholder necessari Enti pubblici / Associazioni territoriali/ Imprese categorie che è devono essere coinvolte	

2.2. Organigramma

La struttura della CRUI è così articolata:



Cap. 3 - Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione

La conoscenza del P.T.P.C. da parte di tutto il personale dell'amministrazione è il primo passo per un uso effettivo delle misure e/o azioni che esso prevede. Il passaggio dalla semplice conoscenza all'azione concreta trae senza dubbio vantaggio da una serie di adempimenti. Di qui, la declinazione dei principali obblighi per i dipendenti che sono chiamati a svolgere nell'ambito della strategia di prevenzione.

3.1. L'organo di indirizzo politico

L'organo di indirizzo politico, a norma della legge n.190/2012, ha il compito di scegliere il R.P.C. e quello di approvare il P.T.P.C.T. Tale Organo, in seno alla CRUI, è identificabile nell'Assemblea dei Rettori delle Università associate, fra i quali n. 1 Presidente, n. 1 Segretario generale, n. 2 Vice Presidente, n. 11 componenti della Giunta. È nell'organico della CRUI n. 1 Direttore generale.

3.2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza

Il R.P.C. e T. della CRUI è il Prof. Vittorio Capuzza, responsabile dell'Ufficio legale della CRUI: in data 03 settembre 2015 è stata deliberata dalla Giunta CRUI la nomina del RPC/RT, con decorrenza dal 23 settembre 2015 con atto a firma del Presidente della CRUI prot. n. 1852-15/P/rg. Il R.P.C. T. predispone, entro il 31 gennaio, il P.T.P.C.T. e, una volta adottato dall'organo di indirizzo politico, verifica l'efficace attuazione del Piano medesimo e, per gli stessi fini, ne cura le modifiche necessarie *medio tempore*. Il nominativo del RPCT della CRUI è stato inserito nell'*Elenco degli RPCT registrati sui sistemi ANAC* e nel 2020 il PTPCT (2020-2022) è stato inserito nella *Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ANAC*.

Le ulteriori competenze previste in capo al R.P.C.T. riguardano:

- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, c. 8 e c. 10, lettera c));
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (art. 1, c. 10, l. a));
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti organizzativi o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, c. 10, l. a));

- verificare, d'intesa con il responsabile competente, l'effettiva rotazione del personale preposto allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è individuato un elevato rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, c. 10, l. b));
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, c. 10, l. c)).

È stata pubblicata sull'*home page* del sito "Amministrazione trasparente" l'informazione secondo cui, allo scopo di assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire la partecipazione dei cittadini, si è attivato il seguente indirizzo di posta elettronica anticorruzione@crui.it quale canale di comunicazione.

Per proposte, commenti, suggerimenti finalizzati al miglioramento della sezione "Amministrazione Trasparente" è stato indicato l'indirizzo e-mail: trasparenza@crui.it

3.3. Dipendenti

La CRUI ha n. 14 dipendenti il cui rapporto di impegno è regolato secondo regole di diritto privato, essendo la struttura dell'Ente privato regolata dal codice civile. Va precisato che tutti i dipendenti in servizio coinvolti nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. In particolare, ciascun dipendente ai sensi degli art.1, c.14, Legge n. 190/2012, è tenuto a:

- rispettare quanto previsto dal P.T.P.C.T., la cui violazione costituisca illecito disciplinare;
- prestare la sua collaborazione al R.P.C.T.;
- segnalare situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.

L'art. 1, comma 14 della Legge n. 190/2012 sancisce e chiaramente esprime che anche in capo a ciascun dipendente vige il dovere di rispettare le misure di prevenzione previste dal Piano e in caso di violazione si profilerebbe per quest'ultimo l'illecito disciplinare.

3.4. I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione

Tutti i collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione non tenuti ad osservare le misure contenute nel presente P.T.P.C.T.

Cap. 4 - La gestione del rischio di corruzione

4.1. Premessa

Il procedimento è noto come mappatura, individuazione e gestione del rischio.

Questi i cardini individuati dalla normativa, dal PNA e dagli interventi dell'ANAC:

- **Analisi di contesto:** l'attività di mappatura dei processi rispetto ai quali occorre procedere in termini di gestione del rischio;
- **Identificazione - Analisi - Ponderazione del rischio:** insieme di azioni tese a dare una fisionomia del rischio. Nella fase di analisi del rischio si vengono a definire gli indici di valutazione della probabilità di accadimento di un evento rischioso e dell'impatto che esso può generare. In questa fase si procede alla misurazione degli eventi di rischio precedentemente identificati attraverso la stima della probabilità e dell'impatto degli stessi.
- **Trattamento del rischio:** procedure da attivare e/o rettificare per la prevenzione del rischio corruzione;
- **Monitoraggio e valutazione:** misurare e valutare lo stato di attuazione delle procedure di prevenzione della corruzione e, eventualmente, introdurre misure correttive;
- **Relazione sui risultati ottenuti.**

Come indicato dall'Autorità nell'Allegato 1 al PNA 2019 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, il processo della gestione del rischio è così sintetizzabile:

1. Analisi del contesto

1.1 Analisi del contesto esterno

1.2 Analisi del contesto interno

2. Valutazione del rischio

2.1 Identificazione del rischio

2.2 Analisi del rischio

2.3 Ponderazione del rischio

3. Trattamento del rischio

3.1 Identificazione delle misure

3.2 Programmazione delle misure

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio; **ogni incaricato (cioè ogni referente/responsabile dell'Ufficio) mantiene in concreto il dovere di:**

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma).

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

Fattori abilitanti del rischio corruttivo

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

*

In concreto, il processo si realizza su schede ripartite in 3 sezioni:

- 1a sezione: “Struttura di appartenenza”;
- 2a sezione: “Elenco dei procedimenti” in cui vanno riportati i procedimenti che si ritengono a maggior rischio di corruzione;
- 3a sezione: Indici della valutazione.

Al termine della mappatura dei processi, sono avviate riunioni tra il RPCT e le strutture amministrative interessate, al fine di far emergere in maniera più dettagliata i rischi connessi ad ogni singolo processo e adottare adeguate misure di prevenzione della corruzione. In tal modo, coinvolgendo l'intera struttura amministrativa, sarà possibile una maggiore condivisione degli obiettivi e una più ampia responsabilizzazione di tutti i dipendenti. Sarà altresì possibile individuare misure di prevenzione della corruzione più efficaci e penetranti.

4.2. Analisi delle aree di rischio

L'obiettivo è quello di indicare una esposizione potenziale di quei processi al rischio oggettivo di corruzione.

Vista la composizione della CRUI, sono state individuate le seguenti **aree**:

- Comunicazione e Relazioni con i Media;
- Relazioni Internazionali;
- Area Risorse Elettroniche;
- Commissione didattica;
- Risorse Informatiche;
- Amministrazione finanza e controllo;
- Commissione Ricerca;
- Commissione Medicina;
- Commissione sulle questioni di genere;
- Ufficio Legale.

In particolare:

COMUNICAZIONE

Scheda Analisi Aree: procedimento	
Area	Comunicazione e Relazioni con i Media
Competenze	L'Area Comunicazione e Relazioni con i Media si occupa della promozione della reputazione on e off line della CRUI. Inoltre coadiuva il sistema degli atenei italiani e le singole università nella condivisione e nella diffusione presso il grande pubblico delle best practice e dei risultati delle attività accademiche.
Denominazione dei singoli procedimenti amministrativi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pianificazione comunicazione istituzionale 2. Relazioni con i media 3. Rassegna Stampa 4. On line communication 5. Social media relations 6. Scrittura professionale 7. Organizzazione di eventi 8. Comunicazione di progetto 9. Formazione sui temi della comunicazione
Descrizione (Oggetto e finalità) del singolo procedimento amministrativo	<p>L'Area:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. supporta il Presidente e gli organi della CRUI nell'individuazione di linee strategiche per l'individuazione di obiettivi, pubblici, temi, messaggi e strumenti della comunicazione istituzionale 2. sviluppa le attività relazionali con i giornalisti di settore e produce i contenuti da veicolare verso i media, tanto per le attività istituzionali che per quelle di progetto 3. realizza, tramite l'utilizzo di un fornitore esterno, la rassegna stampa quotidiana per il presidente e gli organi decisionali dell'associazione 4. costruisce e gestisce architetture informatiche e contenutistiche per la comunicazione sul web, siti istituzionali e di progetto 5. sviluppa, laddove funzionale, le attività relazionali e di content sharing previste nell'utilizzo dei social media

	<ol style="list-style-type: none"> 6. redige contenuti testuali, interviste e articoli per conto degli organi decisionali della CRUI 7. organizza, talvolta con il supporto di fornitori esterni, eventi di carattere congressuale, destinati a pubblici accademici o facenti parte del vasto mondo degli stakeholder dell'università 8. pianifica, concepisce e realizza le attività di comunicazione integrata previste dai progetti dell'associazione nell'ambito della disseminazione dei risultati 9. pianifica, concepisce e realizza, anche con il supporto di docenti esterni, seminari di formazione e aggiornamento per il personale accademico sui temi della comunicazione
--	--

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Scheda Analisi Aree: procedimento	
Area	Relazioni Internazionali
Competenze	<p>L'attività dell'Area Relazioni Internazionali si svolge su due piani. Da un lato vi è l'azione di rappresentanza istituzionale in Italia e all'estero nei principali luoghi di discussione e confronto sui temi dell'internazionalizzazione, bilaterali e multilaterali. Dall'altro vi è un'attività di studio e indirizzo per il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema universitario e il potenziamento della sua attrattività verso l'estero, svolta sia attraverso il lavoro di Commissioni di delegati delle università, sia attraverso iniziative specifiche anche in partenariato con altri enti.</p>
Denominazione dei singoli procedimenti amministrativi	<ol style="list-style-type: none"> 10. Rappresentanza istituzionale internazionale 11. Rappresentanza istituzionale nazionale 12. Coordinamento di Commissioni tematiche 13. Studi e ricerche 14. Organizzazione di eventi 15. Partecipazione a progetti 16. Promozione e disseminazione dalle attività
Descrizione (Oggetto e finalità) del singolo procedimento amministrativo	<ol style="list-style-type: none"> 10. Rappresentazione del sistema universitario italiano in reti internazionali (es. European University Association) e in occasione di incontri bilaterali o multilaterali, forum di discussione, ecc. 11. Partecipazione a vari tavoli di lavoro o di confronto istituiti con le amministrazioni di riferimento (soprattutto MAECI e MIUR), su temi di interesse comune, per concorrere alla definizione di politiche e strategie coordinate e condivise. 12. Organizzazione e coordinamento di commissioni tematiche su temi specifici (Commissione dei Delegati per Internazionalizzazione; Commissione dei Delegati per la Cooperazione allo Sviluppo), che possono al loro interno articolarsi in più Gruppi di Lavoro secondo le necessità 13. Conduzione diretta e/o coordinamento di studi su specifici aspetti che caratterizzano la dimensione internazionale del nostro sistema accademico, rispetto alla didattica, alla docenza, o al ruolo (anche sociale) delle università. 14. Organizzazione, talvolta con il supporto di fornitori esterni, eventi di carattere seminariale o congressuale, destinati a pubblici

	<p>accademici o facenti parte del vasto mondo degli stakeholder dell'università</p> <p>15. Partecipazione a progetti specifici nell'ambito di Programmi UE (soprattutto Erasmus+), a volte come Ente Coordinatore (Applicant), altre come Ente Affiliato (Affiliated Entity), oppure come partner o semplice affiliato (affiliated partner). Al momento sono in corso: il Progetto CHEER (Erasmus+), il progetto DOQUP (Tempus) e il Progetto accademico per l'Anno Europeo dello Sviluppo (EYD 2015). E' inoltre in corso la partecipazione a nuovi bandi (varie scadenze nel corso dell'anno). Partecipazione a progetti nazionali volti allo sviluppo della dimensione internazionale del sistema</p> <p>16. Pianificazione e realizzazione delle attività di comunicazione e disseminazione dei risultati del lavoro svolto, sia previste dagli specifici progetti UE, sia programmate nell'ambito delle altre attività istituzionali (disseminazione mirata a mailing list selezionate, sezioni dedicate del portale CRUI, ecc.).</p>
Riferimenti normativi dei singoli procedimenti amministrativi	Per la partecipazione ai progetti UE: riferimento alla Call for proposals e al Grant Agreement relativo a ciascun progetto.

RISORSE ELETTRONICHE – CARE

Scheda Analisi Aree: procedimento	
Area	Area Risorse Elettroniche
Competenze	L'Area si occupa della sottoscrizione dei contratti aventi ad oggetto le risorse elettroniche delle Istituzioni aderenti alle negoziazioni.
Denominazione dei singoli procedimenti amministrativi	<p>Formano oggetto attuale dell'attività dell'Area i seguenti contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACM - ACS - AIP - ASM - Annual Reviews - Artstor - APS - Bioone - BMJ - Casalini EIO - Casalini Franco Angeli - CCDC - IHS - IlMulino RivisteWeb e Carocci - IlMulino Darwinbooks - InfoLeges - Informa - Jstor - IOP - KLI - Lexis Nexis - MathSciNet - Nature - OECD - Oxford University Press - ProQuest

	<ul style="list-style-type: none"> - Portico - Reaxys - RSC - SAGE - Science - Science Direct - SciFinder - Scopus - Sole24Ore - Springer - Taylor&Francis - UptoDate - vLex - Wiley - World Bank - Wos - IEEE - JOVE - De Gruyter - Emerald - Lippincott - Norme Uni - Liebert
Descrizione (Oggetto e finalità) del singolo procedimento amministrativo	<p>Le attività curate riguardano la gestione del complesso delle attività necessarie alla sottoscrizione dei contratti.</p> <p>Nei rapporti esterni con gli Editori, l'Area si occupa di curare l'incipit delle attività sino alla sottoscrizione dei contratti, che sono tesi al raggiungimento di condizioni contrattuali efficienti. In particolare l'Area si occupa della richiesta di quotazioni per le Istituzioni interessate e cura la richiesta della documentazione necessaria per le sottoscrizioni.</p> <p>Nel profilo interno, invece, le attività si concretizzano nell'acquisizione e nella composizione delle esigenze delle singole Istituzioni partecipanti alle negoziazioni; alle Istituzioni viene richiesto di esprimere annualmente le proprie posizioni di interesse o meno in riferimento alle contrattazioni curate.</p> <p>Sulla base di queste indicazioni prendono avvio le attività di negoziazione con le controparti contrattuali.</p>
Riferimenti normativi dei singoli procedimenti amministrativi	Tutto il processo negoziale si svolge alla luce del rispetto della normativa fissata in tema di contratti pubblici.
Tempi per concludere il procedimento	I procedimenti si chiudono in termini tali da garantire il mantenimento dell'accesso alle risorse.

DIDATTICA

Scheda Analisi Aree: procedimento	
Area	Commissione didattica CRUI
Competenze	<p>La Commissione si compone dei delegati di ateneo per la didattica.</p> <p>Ha il compito di analizzare le disposizioni di legge che comportano ricadute nella progettazione, gestione ed erogazione dell'offerta formativa delle università al fine di formulare proposte migliorative.</p>
Denominazione dei singoli procedimenti amministrativi	<p>Nomina del coordinatore</p> <p>Fase istruttoria e elaborazione delle proposte operative</p> <p>Trasmissione delle proposte agli organi della CRUI e agli interlocutori istituzionali</p>

Descrizione (Oggetto e finalità) del singolo procedimento amministrativo	La Giunta della CRUI individua tra i suoi componenti il coordinatore della Commissione. La Commissione, lavorando eventualmente in sottogruppi tematici, elabora proposte operative che sottopone al Presidente e all'Assemblea della CRUI. L'assemblea ratifica le proposte e il Presidente le trasmette agli interlocutori istituzionali (MIUR, ANVUR, ecc.).
Tempi per concludere il procedimento	La tempistica delle attività della Commissione è gestita autonomamente per talune attività mentre, al contrario, per i temi di attualità istituzionale segue la calendarizzazione degli adempimenti fissati di volta in volta dal MIUR

RISORSE INFORMATICHE

Scheda Analisi Aree: procedimento	
Area	Area Risorse Informatiche
Competenze	<p>Interne: Amministrazione di rete, gestione Server centrale, gestione licenze software, manutenzione PC, manutenzione macchine di ufficio. Gestione connettività interna ed esterna. Gestione telefoni.</p> <p>Esterne: l'Area si occupa di curare l'incipit delle attività sino alla sottoscrizione dei contratti, che sono tesi al raggiungimento di condizioni contrattuali efficienti. In particolare l'Area si occupa della richiesta di quotazioni per le Istituzioni interessate e cura la richiesta della documentazione necessaria per le sottoscrizioni.</p> <p>Nel profilo interno, invece, le attività si concretizzano nell'acquisizione e nella composizione delle esigenze delle singole Istituzioni partecipanti alle negoziazioni; alle Istituzioni viene richiesto di esprimere annualmente le proprie posizioni di interesse o meno in riferimento alle contrattazioni curate.</p> <p>Sulla base di queste indicazioni prendono avvio le attività di negoziazione con le controparti contrattuali.</p>

AMMINISTRAZIONE

Scheda Analisi Aree	
Area	Amministrazione finanza e controllo
Competenze	<p>Afferiscono all'area le funzioni: contabilità, bilancio, gestione del personale e gestione dei progetti finanziati. Nel dettaglio le attività assolate dall'area sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gestione contabilità generale e bilancio · Gestione amministrativa e programmazione economico finanziaria · Gestione entrate · Gestione uscite e contabilità fornitori · Adempimenti fiscali · Relazione organo di controllo e professionisti esterni · Gestione adempimenti contrattuali e legislativi relativi al personale dipendente e non · Gestione in collaborazione coi referenti tecnici di progetto di tutte le attività legate alle fasi di previsione e consuntivo delle attività progettuali finanziate. · Gestione acquisizione di beni e servizi.

RICERCA

Scheda Analisi Aree: procedimento	
Area	Commissione Ricerca
Competenze	La Commissione CRUI dei Delegati per la Ricerca è il forum di discussione degli atenei italiani sulle politiche e la programmazione della ricerca nazionale ed europea. Conduce approfondimento e confronto su tematiche di interesse del sistema universitario in tema di ricerca. In occasione di consultazioni sulle politiche della ricerca e sugli strumenti per la sua valutazione e finanziamento, la Commissione formula contributi su aspetti specifici, con l'obiettivo di portare all'attenzione dei decisori politici le esigenze delle università.

MEDICINA

Scheda Analisi Aree: procedimento	
Area	Commissione Medicina
Competenze	Ha avviato i suoi lavori nel 2016 e si occupa delle problematiche connesse alla sanità universitaria e ai rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alle tematiche delle modalità di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (anche in considerazione del lavoro di orientamento che gli Atenei stanno facendo nelle scuole nei confronti degli studenti), delle Scuole di specializzazione dell'area medica e dei Protocolli d'intesa tra Policlinici universitari e Regioni.

COMMISSIONE SULLE QUESTIONI DI GENERE

Scheda Analisi Aree: procedimento	
Area	Commissione sulle questioni di genere
Competenze	Il Gruppo di Lavoro CRUI sulle questioni di genere nasce nel 2017 e si riunisce per la prima volta a gennaio 2018, al fine di promuovere politiche di genere all'interno degli Atenei e di individuare soluzioni a eventuali problemi legati alla discriminazione di genere. Ne fanno parte i delegati e le delegate di tutti gli Atenei italiani (1 delegato/a per Ateneo). Tra il 2018 e il 2020 il gruppo si è riunito circa 10 volte. Nel 2020 il gruppo diventa Commissione CRUI.

Mappatura dei processi

La tabella di seguito riporta le attività individuate come potenzialmente a rischio, in base all'attuale organizzazione della CRUI e in armonia con le indicazioni contenute nell'All. 1 del PNA 2019, che comunque troverà una ulteriore e più intensa applicazione nel corso dell'anno 2021:



Struttura coinvolta	Attività a rischio	Grado di rischio (*)
Comunicazione e Relazioni con i Media	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pianificazione comunicazione istituzionale 2. Relazioni con i media 3. Rassegna Stampa 4. On line communication 5. Social media relations 6. Scrittura professionale 7. Organizzazione di eventi 8. Comunicazione di progetto 9. Formazione sui temi della comunicazione 	BASSO
Relazioni Internazionali	<ul style="list-style-type: none"> - Rappresentanza istituzionale internazionale - Rappresentanza istituzionale nazionale - Coordinamento di Commissioni tematiche - Studi e ricerche - Organizzazione di eventi - Partecipazione a progetti - Promozione e disseminazione dalle attività 	BASSO
Area Risorse Elettroniche	<p>Le attività curate riguardano la gestione del complesso delle attività necessarie alla sottoscrizione dei contratti.</p> <p>Nei rapporti esterni con gli Editori, l'Area si occupa di curare l'incipit delle attività sino alla sottoscrizione dei contratti, che sono tesi al raggiungimento di condizioni contrattuali efficienti. In particolare l'Area si occupa della richiesta di quotazioni per le Istituzioni interessate e cura la richiesta della documentazione necessaria per le sottoscrizioni.</p> <p>Nel profilo interno, invece, le attività si concretizzano nell'acquisizione e nella composizione delle esigenze delle singole Istituzioni partecipanti alle negoziazioni; alle Istituzioni viene richiesto di esprimere annualmente le proprie posizioni di interesse o meno in riferimento alle contrattazioni curate.</p>	ALTO

Struttura coinvolta	Attività a rischio	Grado di rischio (*)
	Sulla base di queste indicazioni prendono avvio le attività di negoziazione con le controparti contrattuali.	
Area Risorse Informatiche	<p>L'Area si occupa di curare l'incipit delle attività sino alla sottoscrizione dei contratti, che sono tesi al raggiungimento di condizioni contrattuali efficienti. In particolare, l'Area si occupa della richiesta di quotazioni per le Istituzioni interessate e cura la richiesta della documentazione necessaria per le sottoscrizioni.</p> <p>Nel profilo interno, invece, le attività si concretizzano nell'acquisizione e nella composizione delle esigenze delle singole Istituzioni partecipanti alle negoziazioni; alle Istituzioni viene richiesto di esprimere annualmente le proprie posizioni di interesse o meno in riferimento alle contrattazioni curate.</p> <p>Sulla base di queste indicazioni prendono avvio le attività di negoziazione con le controparti contrattuali.</p>	ALTO
Commissione didattica CRUI	<p>La Commissione si compone dei delegati di ateneo per la didattica.</p> <p>Ha il compito di analizzare le disposizioni di legge che comportano ricadute nella progettazione, gestione ed erogazione dell'offerta formativa delle università al fine di formulare proposte migliorative.</p>	BASSO
Amministrazione, finanza e controllo	<p>Afferiscono all'area le funzioni: contabilità, bilancio, gestione del personale e gestione dei progetti finanziati. Nel dettaglio le attività assolve dall'area sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gestione contabilità generale e bilancio ○ Gestione amministrativa e programmazione economico finanziaria 	ALTO



Struttura coinvolta	Attività a rischio	Grado di rischio (*)
	<ul style="list-style-type: none"> o Gestione entrate o Gestione uscite e contabilità fornitori o Adempimenti fiscali o Relazione organo di controllo e professionisti esterni o Gestione adempimenti contrattuali e legislativi relativi al personale dipendente e non o Gestione in collaborazione coi referenti tecnici di progetto di tutte le attività legate alle fasi di previsione e consuntivo delle attività progettuali finanziate. o Gestione acquisizione di beni e servizi. 	
Commissione Ricerca	Forum di discussione degli atenei italiani sulle politiche e la programmazione della ricerca nazionale ed europea. Conduce approfondimento e confronto su tematiche di interesse del sistema universitario in tema di ricerca. In occasione di consultazioni sulle politiche della ricerca e sugli strumenti per la sua valutazione e finanziamento, la Commissione formula contributi su aspetti specifici, con l'obiettivo di portare all'attenzione dei decisori politici le esigenze delle università.	BASSO
Commissione Medicina	Si occupa delle problematiche connesse alla sanità universitaria e ai rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alle tematiche delle modalità di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (anche in considerazione del lavoro di orientamento che gli Atenei stanno facendo nelle scuole nei confronti degli studenti), delle Scuole di specializzazione dell'area medica e dei Protocolli d'intesa tra Policlinici universitari e Regioni.	MEDIO
Commissione sulle questioni di genere	Considerato il contesto scientifico entro il quale la Commissione si muove, si predilige un metodo di lavoro snello ed informale. Normalmente, 1 o più componenti formulano una proposta di risoluzione, che viene discussa in Assemblea, votata e quindi sottoposta all'approvazione definitiva.	BASSO

Struttura coinvolta	Attività a rischio	Grado di rischio (*)
	<p>Quando il tema da affrontare richiede un maggiore approfondimento, vengono costituiti dei gruppi, la cui composizione tende a rispettare i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 delegato/a per Ateneo nell'ambito dei diversi gruppi - delegati/e che abbiano maturato specifica esperienza sul tema di interesse - distribuzione geografica (ove possibile) - numero di partecipanti inferiore a 15 <p>Sulla base dei criteri illustrati nella diapositiva precedente, attualmente i gruppi di lavoro costituiti risultano 6 e lavorano sui seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilancio di genere - Gender Equality Plan e accesso ai fondi di ricerca (iniziativa di comunicazione nell'Assemblea Crui) - Linguaggio di genere nella comunicazione istituzionale - Equilibrio di genere nella governance - STEM - Formazione. 	BASSO

(*) *Alto / Medio / Basso*

L'attuazione graduale delle disposizioni del PTCPT ha l'obiettivo di tenere sotto controllo e di abbassare il grado di rischio rispetto a quanto indicato.

Il RPCT, tramite il coinvolgimento dei singoli responsabili di settore, procederà:

- a. alla verifica ed eventuale implementazione della tabella relativa alle attività a rischio e, quindi, alla ridefinizione del grado di rischio;
- b. all'adozione di accorgimenti organizzativi per l'individuazione di conflitti di interesse, anche potenziali, soprattutto con riferimento alle acquisizioni.

Indicatori di stima livello rischio

- livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

TRATTAMENTO

Tipologie di misure generali e specifiche: misure attuative

- controllo: alla luce del garantito da un costante monitoraggio da parte dei singoli referenti degli Uffici e del RPCT
- trasparenza: le misure interne per la trasparenza rappresentano il più importante strumento preventivo per la CRUI. Come è avvenuto sin dal primo Piano Triennale della CRUI, anche l'attuale Piano Triennale 2021-2023, a pagina 50, nel paragrafo 3.2 - *Qualità della pubblicazione dei dati*, sancisce che:

“Le aree della CRUI, tramite i propri referenti e previa comunicazione al RPCT, devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possono comprendere i contenuti (...) i dati e i documenti devono essere pubblicati rispettando le seguenti caratteristiche: (...)”

- *aggiornati: ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, in base alla normativa vigente”.*

Tale aggiornamento avviene su impulso e trasmissione dell’Ufficio competente mediante email interna e per conoscenza alla email istituzionale del RPCT: in tempi immediati, avviene l’aggiornamento e comunicato l’avvenuto intervento.

La CRUI ha strutturato il portale e la sua alimentazione secondo le previsioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 e il RPCT ha sin dall’inizio argomentato negli incontri tenuti con i propri Colleghi della CRUI le procedure di trasmissione.

Il procedimento è noto perché così avviene, ormai da diversi anni, per la pubblicazione degli incarichi di ogni genere e dei vari dati che alimentano il portale: sono gli Uffici competenti (tramite i loro referenti) che devono trasmettere, non appena possibile, i dati necessari per la pubblicazione e comunicare previamente al RPCT i dati da pubblicare.

- definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione: attuata *on the job*, caso per caso, dal RPCT della CRUI.
- sensibilizzazione e partecipazione: attuata *on the job*, caso per caso, dal RPCT della CRUI.
- rotazione: garantita da periodiche misure interne attuate dal Direttore Generale nei confronti di tutto il Personale della CRUI.
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi: attuazione delle previsioni normative;
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies). Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell’organizzazione, a misure sia

“generalisti” che “specifiche”. A titolo meramente esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure “generale” o come misura “specifiche”. Essa è generale quando insiste trasversalmente sull’organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell’azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l’analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima “opachi” e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Cap. 5 - Monitoraggio

La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal P.T.P.C.T.

A tale riguardo, il R.P.C.T. potrà, in qualsiasi momento, richiedere alle strutture informazioni e dati relativi a determinati settori di attività ai dipendenti delucidazione sul loro operato amministrativo.

Il R.P.C.T. tiene conto, infine, di ogni eventuale segnalazione da parte di *whistleblowers* inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica dell'anticorruzione della CRUI che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Ai sensi dell’art. 1, c. 14 della legge n.190/2012 il R.P.C.T. redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C.T. Questo documento sarà pubblicato nei suddetti termini indicati dalla legge sul sito “Amministrazione trasparente” – “Altri contenuti – Corruzione”.

Cap. 6 - Misure di prevenzione della corruzione

6.1. Codice di comportamento

Non è previsto, in quanto il personale della CRUI non è dipendente pubblico e ha rapporto di lavoro disciplinato dal codice civile. In quanto applicabili, vigono gli indirizzi previsti nel d.P.R. n. 62/2013.

6.2. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura indicata dalla L. n. 190/2012 tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure per quanto riguarda la CRUI è garantita *ex lege*, dal fatto che i componenti dell'Assemblea e della Giunta sono i Rettori delle Università associate, e come tali soggetti ai termini del mandato fissati dalla L. n. 240/2010. È quindi *ex se* notevolmente ridotto il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra "amministrazione" e utenti mediante il consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

6.3. Astensione in caso di conflitto di interesse

Ai sensi dell'art.1, c. 41, della L. n. 190/2012, il dipendente deve comunicare tempestivamente e per iscritto al proprio responsabile ogni segnalazione di conflitto di interesse, anche potenziale, idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Il responsabile dell'ufficio cui viene segnalata la situazione di conflitto di interesse deve valutare espressamente se le circostanze sottoposte alla sua attenzione siano idonee o meno a compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa.

In caso di omessa segnalazione di conflitto di interesse, anche potenziale, il dipendente sarà chiamato a risponderne disciplinarmente. Ogni violazione deve essere comunicata per iscritto al R.P.C.

Per avere un'indicazione valevole come matrice, occorre tenere presente il fatto che situazioni di mancata astensione imposta invece legalmente, potrebbero configurare, oltre all'illecito disciplinare, anche il reato di abuso d'ufficio al ricorrere degli elementi soggettivo e oggettivo indicati dall'art. 323 c.p.: *“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”*.

Nei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2019 gli adempimenti seguiti e le verifiche compiute sono quelli indicati e regolati in particolare dagli artt. 42, 77 e 80, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

6.4. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

Ai sensi dell'art. 1 c. 42 della Legge n. 190/2012 sono state introdotte nuove regole all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, in materia di incompatibilità e di incarichi dei pubblici dipendenti.

Il personale dipendente interno alla CRUI ha rapporto di lavoro regolato dalle forme del codice civile.

6.5. Conferimento di incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

La normativa di riferimento prevede che l'amministrazione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del Decreto Legislativo n. 39/2013, “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012 “.
Le condizioni ostative sono quelle ivi previste; in particolare, l’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 prevede che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di incompatibilità (art. 20, c.2 del D. Lgs. n. 39/2013). Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione si astiene dal conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.

I casi di violazione delle norme in esame devono essere segnalati al R.P.C., il quale procede alla contestazione nei confronti dell’interessato ed alla segnalazione del caso all’A.N.A.C.

6.6. Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Occorre precisare che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, c. 16 ter, del T.U. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", l'Amministrazione interessata verifica, anche per il tramite del R.P.C., che nei contratti di assunzione del personale, nei bandi di gara sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. In particolare, il comma 16 ter dell'art. 53 dispone che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Il P.N.A. ha espressamente indicato che la norma si applica a coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in materia determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura.

Tale disposizione non trova attuazione al personale della CRUI, che non è pubblica amministrazione.

6.7. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Ai fini dell'applicazione degli art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e dell'art.3 del D.Lgs. 39/2013 l'Amministrazione, anche per il tramite del R.P.C., verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti cui si intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di appalti o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 *bis* del D. Lgs. n. 165/2001;
- all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 *bis* con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 20 D. Lgs. n. 39/2013). Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Amministrazione si astiene dal conferire l'incarico, provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto e applica le misure previste dall'art. 3 del D. Lgs. 39/2013, "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione".

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Amministrazione, anche per il tramite del R.P.C., verifica che negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento e, i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

Inoltre, l'Amministrazione, anche per il tramite del R.P.C.T., verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D. Lgs. n. 39/2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato all'atto del conferimento dell'incarico.

6.8. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)

La tutela è disciplinata dall'art. 54 *bis* del T.U. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 179/2017: a tal fine, è stato opportunamente redatto il relativo modulo di segnalazione, pubblicato sul sito "Amministrazione trasparente – Altri contenuti, corruzione" della CRUI.

In generale e alla luce delle Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 e in attesa delle previste Linee guida dell'Autorità alla luce della recente L. n. 179/2017, gli elementi fondamentali per la segnalazione devono essere:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
- sede di lavoro;
- le circostanze di tempo e di luogo oggetto di segnalazione;
- l'autore/i oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali soggetti a conoscenza del fatto in grado di riferire sul fatto oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per la CRUI.

6.9. Formazione

Tra le misure obbligatorie di prevenzione della corruzione, la legge n. 190/2012, prescrive l'adozione di apposite iniziative formative sui temi dell'etica e della legalità, di livello generale per tutto il personale, e di livello specifico per i dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività a rischio di corruzione.

Verranno, perciò, programmate apposite giornate di formazione al personale interno, con apposita programmazione annuale nei confronti degli iscritti e di tutti i professionisti interessati. In quest'ottica, è da precisare che il primo incontro di formazione del personale CRUI a cura del RPCT è stato organizzato in data 27 ottobre 2015, dalle ore 10.30, per illustrare la normativa di

riferimento e gli obiettivi preventivi del nuovo quadro in materia. Quindi sono stati descritti i principali oneri a cui l'Ente è chiamato ad adempiere.

Considerato il numero esiguo di personale in organico alla CRUI, il RPCT ha condotto - mediante comunicazioni avvenute in via informatica (via Teams, via telefonica, via email) a causa della pandemia in atto da marzo 2020 - costantemente gli incontri singolarmente con dipendenti durante lo svolgimento sinergico degli impegni lavorativi afferenti all'area di appartenenza, sottolineando in concreto le previsioni e gli obiettivi della normativa in materia di prevenzione della corruzione.

PARTE SECONDA - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Premessa

1. La trasparenza dopo la legge anticorruzione

La trasparenza, così come indicato nel D. Lgs. n. 33/2013 emanato in virtù della legge anticorruzione (L. n. 190/2012), è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In tale prospettiva, le disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione, quali strumenti anticorruzione.

A tal fine, l'art. 2, comma 2 del citato Decreto intende per pubblicazione “la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”.

Ancor più in particolare, è stabilito che le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

2. I soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge delega (L. 190/2012) e dal d.lgs. n. 33 del 2013

L'art. 1, comma 34, della legge delega n. 190 del 2012 stabilisce che "Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea".

L'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 individua tra i destinatari della normativa sulla trasparenza:

- le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. "limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" per quanto riguarda le disposizioni dei commi da 15 a 33;
- le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, che tuttavia dovranno provvedere "secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti", nel rispetto del loro status indipendente.

Come già indicato dal responsabile del settore legale della CRUI con parere inviato a tutte le Università associate (in data 24 giugno 2015, Prot. 1424-15/rg) e alla luce della già citata Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, questo lo scenario dei soggetti, che viene ad essere completato da una particolare disposizione contenuta nell'art. 22 del D. Lgs. n. 33 del 2013, recante "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato",¹ e che include nel novero degli "enti di diritto privato in controllo pubblico":

¹ Questo è il testo dell'articolo:

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai

- gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati da una pubblica amministrazione;
- le società partecipate;
- gli enti di diritto privato, comunque denominati, sottoposti al controllo dell'amministrazione; ponendo a loro carico una serie di obblighi di pubblicità volti a rendere conoscibili;
- mediante la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata, tutte le scelte organizzative da essa compiute relativamente alla cura degli interessi pubblici che le sono assegnati dalla legge.

La Tabella 1, allegata al D. Lgs. n. 33 del 2013, riprende la definizione contenuta nell'art. 22 e individua tra gli "Enti controllati", soggetti agli obblighi di trasparenza:

- a) gli enti pubblici vigilati;
- b) le società partecipate;
- c) gli enti di diritto privato controllati.

In particolare, alla luce del citato disposto contenuto nell'art. 11 del D. Lgs. n. 33/2013 (che individua - lo si ripete - tra i destinatari di detta normativa: le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001; le società partecipate dalle amministrazioni e le società da esse controllate, limitatamente all'attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea; le autorità indipendenti che provvedono ad attuare le norme del codice della trasparenza secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto del loro status di indipendenza), appare di tutta evidenza che con la disciplina contenente obblighi informativi al pubblico, prevista principalmente per le autorità amministrative, viene a trovare applicazione - mediante le pubblicazioni dei dati di competenza da parte di ciascuna delle amministrazioni che compongono

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

tali enti - anche per due categorie di soggetti di diritto privato, in qualche modo collegati funzionalmente con la pubblica amministrazione, denominati dalla norma stessa “enti di diritto privato in controllo pubblico”.

Si tratta di:

- a) le società e gli altri enti di diritto privato «che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni»;
- b) «gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».

In entrambi i casi, le regole di trasparenza valgono «limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea»; in altre parole, riguardano esclusivamente quelle attività in cui è preminente la connotazione pubblicistica, giacché solo in queste ultime i dati pubblicati sono utili nel favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali o sull’utilizzo delle risorse pubbliche, e rispondono a una richiesta di conoscenza dei portatori di interesse.

In altra ipotesi, viceversa, l’applicazione della normativa in tema di trasparenza non è integrale per le società pubbliche. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell’Unione europea, si applicano (non il D. Lgs. n. 33/2013, ma) le disposizioni in materia di trasparenza di cui all’art. 1, commi da 15 a 33, della legge anticorruzione (L. n. 190/2012; il contenuto di tale disposizione, a dire il vero, è già ricompreso nella previsione del vigente art. 1, comma 34, della L. n. 190/2012, che ne estende l’applicazione a tutte le società, anche in caso di partecipazione maggioritaria delle amministrazioni pubbliche).

I menzionati obblighi informativi di trasparenza sono volti a favorire un controllo generalizzato sugli atti espletati, funzionale ad ottenere dati e notizie relative alla sfera pubblicistica della società, a differenza del diritto di accesso ai documenti, che ha una preminente funzione partecipativa, consentendo la parità delle armi, nonché di supporto a una compiuta dialettica procedimentale.

Dunque, perché vi siano i presupposti per applicare l'obbligo di pubblicare in modo trasparente, sul sito internet, le informazioni relative alla società ovvero di replicare alle richieste di accesso civico, assimilando l'attività in genere societaria a quella di una amministrazione pubblica, è necessario che la compagine sociale sia un "ente di diritto privato in controllo pubblico". Ciò avviene, come detto: (i) quando la società sia sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di pubbliche amministrazioni e contestualmente eserciti funzioni amministrative, produca beni e servizi per l'autorità pubblica, gestisca servizi pubblici; o (ii) quando nella società, pur in assenza di una partecipazione della pubblica amministrazione, quest'ultima abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (riguardo ai requisiti sul collegamento tra società, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1020).

La fattispecie prevista dall'art. 11 del D. Lgs. n. 33/2013 riprende letteralmente la disciplina del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", essendo entrambi decreti delegati in attuazione della legge anticorruzione.

Nel D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 1, si definiscono "enti di diritto privato in controllo pubblico", «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». In pratica, si tratta della stessa identica perimetrazione operata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013.

Stando alla formulazione letterale della norma, allora, si ricaverebbe l'esistenza del "controllo pubblico" dalla presenza di "poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi". Ne discende che, affinché vi sia controllo, tali poteri di nomina non possono che riguardare organi decisionali della società, ovvero organi preposti ad esercitare poteri gestionali. Inoltre, l'art. 1, lettere i) e j), del D.Lgs. n. 39/2013, indica quali incarichi rilevanti quelli relativi a «competenze di amministrazione e gestione». La lettera l) del medesimo articolo, a sua volta, precisa che per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» debbano

intendersi «gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»; il Collegio sindacale non ha né compiti gestionali, né è assimilabile ad un organo di indirizzo della società.

Sempre il D. Lgs. n. 39/2013 distingue gli “enti di diritto privato in controllo pubblico” da una diversa categoria, quella degli “enti di diritto privati regolati o finanziati”. Questi ultimi sono: «le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici».

In altri termini, per un ente di diritto privato in controllo pubblico occorre il rispetto di due condizioni ai fini dell'applicazione dell'obbligo di pubblicazioni delle informazioni rilevanti. In primo luogo, l'attività societaria interessata dalla trasparenza deve essere di pubblico interesse. In secondo luogo, tale attività deve essere disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Le due condizioni non sono alternative, bensì è necessario che concorrano entrambe. In altre parole, affinché vi sia un'attività di interesse pubblico e non segmenti di gestione imprenditoriale, deve risultare prevalente, all'esito di un giudizio di bilanciamento degli interessi cui l'attività è preordinata, l'interesse pubblico rispetto a quello squisitamente economico imprenditoriale (Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 2011, n. 2753).

L'art. 22 del Decreto n. 33 è volto a dare pubblicità, da parte di ciascuna delle amministrazioni, sul complesso degli enti, pubblici e privati, che siano nel suo controllo (così la Delibera ANAC n. 144 del 07 ottobre 2014).

La Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1 del 14 febbraio 2014 ha chiarito che per individuare la portata della nozione di "attività di pubblico interesse" può farsi riferimento anche alla definizione di "enti di diritto privato in controllo pubblico", pressoché coeva e rispondente alle stesse finalità, contenuta nel D. Lgs. n. 39 del 2013, che fa riferimento a "le società e gli altri enti di diritto privato, comunque denominati, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi" (art. 1, comma 2, lett. c). Questa definizione contiene una serie di indicatori di sostanziale pubblicità delle attività svolte dagli enti, anche se la forma giuridica di tali enti è di diritto privato. Così come le norme sulla inconfiribilità e incompatibilità sono volte a superare l'elemento formale della natura giuridica dell'ente a favore della natura sostanziale delle attività svolte, lo stesso vale per la trasparenza: se gli enti di diritto privato svolgono attività del tipo esemplificato, corrispondenti alle attività di pubblico interesse, ad esse (e per quella parte dell'organizzazione che le coinvolge) si devono applicare le regole sulla trasparenza.

A supporto di tale interpretazione - specifica ancora la su menzionata Circolare n. 1/2014 - vi è il dato normativo sistematico, che permette di integrare l'elenco contenuto nell'art. 11 del D. Lgs. n. 33 del 2013 con il riferimento ad altre definizioni normative:

- l'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, nell'elencare i soggetti ai quali si applicano le regole generali di trasparenza ("la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili") fissate nei precedenti commi da 15 a 33, ricomprende oltre alle amministrazioni pubbliche elencate nel D. Lgs. 165/2001 (in particolare, all'art. 1, comma 2) ed alle società partecipate e le loro controllate (limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea) anche l'ulteriore e generale categoria degli "enti pubblici nazionali", definizione che non si ritrova nella norma delegata dell'art. 1 del D. Lgs. 33/2013;
- l'art. 1, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 39 del 2013 contiene, come detto, una definizione di "enti di diritto privato in controllo pubblico" più completa di quella contenuta nell'art. 11 del D. Lgs. n. 33 del 2013, perché ricomprende le società partecipate (in controllo pubblico) e nello stesso tempo adotta un criterio sostanziale e di contenuto, allorché indica le attività di cura di interessi pubblici;
- l'art. 22, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 33 del 2013 contiene infine una definizione di "enti di diritto privato in controllo pubblico", secondo la quale sono "gli enti di diritto privato" sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o

vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. In sede di interpretazione dell'art. 11 deve, allora, essere individuata una più precisa nozione di "controllo" (delle amministrazioni sugli enti privati e delle società sulle loro controllate).

A questo fine una lettura integrata delle disposizioni dell'art. 11 e dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33 del 2013 può condurre a considerare - come ha fatto la Circolare ministeriale in esame - come "controllati": a) in primo luogo, gli enti di diritto privato e non le sole società partecipate, in tal modo estendendo, coerentemente con le finalità indicate dalla legge, l'ambito di applicazione degli obblighi di pubblicità anche a soggetti di diritto privato non aventi la forma della società (quali, ad esempio, fondazioni e associazioni); b) in secondo luogo, gli enti che siano, da un lato, sottoposti al controllo azionario, di cui all'art. 2359 c.c. , e, dall'altro, siano "costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi", secondo la definizione dell'art. 22.

La CRUI e l'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013: occorre esaminare la questione su un duplice profilo:

a) Come è stato precedentemente esaminato nella prima parte del presente Piano, la CRUI è un'associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti cod. civ., i cui soci - distinti in ordinari e aggregati (art. 3 Statuto) - sono le Università statali e non statali riconosciute, nonché gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti; ai fini e per gli adempimenti associativi le istituzioni universitarie associate nella CRUI sono rappresentate dai rispettivi Rettori o dalle figure responsabili equivalenti. La Conferenza, infatti, opera mediante diversi organi, fra i quali l'Assemblea generale e la Giunta rappresentano gli organi direttivi. La CRUI, che non ha scopi di lucro, persegue una serie di finalità, indicate nell'art. 2 del relativo Statuto;²

² In particolare, sono suoi scopi: rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani; elaborare e presentare al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed avanzare proposte e osservazioni in materia di alta formazione e di ricerca, nonché su ogni altro argomento di interesse e competenza delle università; promuovere e sostenere ogni iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale,

b) circa la sua natura giuridica, si ritiene di dover distinguere un'ottica tutta incentrata nell'organizzazione - per così dire - *statica* dell'associazione, e una visuale rivolta alla sua attività negoziale, quindi *dinamica*. Lungo questo incrocio di assi, si assiste ad un'incidentalità di diverse discipline, quella civilistica e quella pubblicistica, così come già individuato e voluto dall'Unione Europea. In altri termini, rimane certo che gli aspetti formali legati all'assetto statico-organizzativo della CRUI sono regolati dal diritto comune e che la CRUI non è una pubblica amministrazione.

Alla luce dei due punti ora posti e considerato tutto quanto precede, soprattutto la Determinazione ANAC n. 8/2015 e la circolare ministeriale del 2014, appare razionale considerare la CRUI, ai soli fini della normativa sulla trasparenza e nelle finalità proprie dell'anticorruzione, come *species* della categoria degli "enti di diritto privato in controllo o partecipazione pubblica", nel senso:

- che è ente di diritto privato in forma di associazione non riconosciuta ai sensi del cod. civ.,
- nel quale ente sono alle associate riconosciuti, anche in assenza evidente di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici e dei componenti degli organi (convivono nella CRUI entrambe le caratteristiche che la normativa in esame considera ai fini della configurabilità anche disgiunte).

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della CRUI, tutti gli associati, ordinari e aggregati, provvedono al finanziamento della CRUI versando il contributo associativo stabilito annualmente dall'Assemblea generale, e il fondo comune dell'Associazione è costituito, ai sensi dell'art. 37 del Codice civile:

- dai contributi degli associati;
- dai beni dell'Associazione, acquisiti utilizzando il fondo comune, ovvero in seguito a donazioni o finanziamenti;
- da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio. All'attività dell'Associazione si provvede mediante utilizzo:
- delle quote associative annuali;
- dei redditi dei beni patrimoniali;

del sistema universitario italiano. La CRUI, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ha facoltà di incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni. La partecipazione ad enti, organismi e società è consentita all'unica condizione che esse perseguano finalità affini e compatibili con gli scopi sociali della CRUI.

- delle erogazioni e dei contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese e associazioni.

Questo significa che i dati che la CRUI (al di là del normale rapporto di chiarezza con i propri associati, che comunque compongono l'Assemblea generale) è tenuta a comunicare agli associati Atenei affinché questi possano ottemperare agli obblighi di pubblicità anticorruzione (è attivo il sito CRUI "Amministrazione trasparente" con i relativi dati pubblicati così come richiesto dalla Determinazione ANAC n. 8/2015), consistono in ciò che da essi non è conosciuto (e quindi principalmente il bilancio e altri dati di contabilità rispondenti alle finalità di legge), essendo tutti gli altri dati richiesti dall'art. 22 del Decreto 33/13 (es. contributi e nominativi degli organi che le rappresentano in seno alla CRUI) già in possesso delle singole Università in quanto soci della CRUI. Fra tali dati già conosciuti dagli Atenei vi sono anche quelli indicati nel comma 3 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/13, è cioè i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 dello stesso Decreto 33/13 (l'art. 14, infatti, riguarda, come organi di indirizzo politico, il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico).³

³ Così espressamente la Delibera ANAC n. 144 del 7/10/2014: *"Si è considerato, poi, il caso delle università statali. Nelle Università non appare dubbio che i tre organi di governo, previsti e disciplinati dalla legge dello Stato e dai rispettivi Statuti, cioè il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato Accademico, debbano essere qualificati come organi di indirizzo politico. Si tratta di organi eletti dalle rispettive comunità accademiche, che esprimono un notevole grado di "politicità", assimilabile a quello espresso dagli organi di indirizzo politico negli enti territoriali, anche se le università sono enti ad autonomia funzionale costituzionalmente garantita proprio perché non sono enti a derivazione politica. Non vi sono dubbi, comunque, che essi esprimano l'indirizzo generale dell'ente, attraverso atti di regolazione, indirizzo e controllo, spesso molto penetranti e limitativi della discrezionalità degli organi di amministrazione e gestione (la dirigenza delle amministrazioni centrali, i direttori delle strutture didattiche e di ricerca). La questione è del tutto chiara per gli organi che la legge n. 240 del 2010 ha posto al centro del processo di definizione degli indirizzi politico-amministrativi degli atenei, il Rettore e il Consiglio di amministrazione.*

Il Senato accademico, nonostante la riduzione del suo ruolo nel processo decisionale operata dalla ricordata legge di riforma del 2010, mantiene alcuni importanti competenze, quali quella statutaria e regolamentare e, sia pure in via prevalentemente consultiva, anche su decisioni strategiche dell'università. In via generale, dunque, i componenti del Senato accademico rientrano tra i soggetti obbligati ai sensi dell'art.14. Sono fatti salvi i casi, espressamente previsti nei singoli statuti delle università, nei quali il Senato perde ogni carattere di organo di indirizzo per svolgere un mero ruolo consultivo su atti di competenza del Rettore e del Consiglio di amministrazione. In questi casi l'amministrazione, con un proprio atto motivato sulla base di norme dello Statuto vigente, esenta i componenti del Senato accademico dagli obblighi dell'art.14, dandone evidenza sul sito istituzionale nella sottosezione apposita della sezione «Amministrazione trasparente».

Quanto invece alle università non statali legalmente riconosciute esse sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 33 e quindi ad applicare gli obblighi di trasparenza per gli organi di indirizzo politico. Tali organi, con le rispettive competenze, sono però individuati dai singoli statuti".

Cap. 1 - Organizzazione della trasparenza

L'organizzazione della trasparenza, in base alla normativa vigente, si può riassumere nei seguenti due punti:

1. Una struttura uniforme, per tutte le amministrazioni, del sito della trasparenza, denominata "Amministrazione trasparente", organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013.
2. Il nuovo diritto soggettivo denominato *Accesso civico* che consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di motivazione, documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle prescrizioni tassative contenute nel D.Lgs. n. 33/2013. L'accesso civico, che è una nuova figura di diritto soggettivo rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, presuppone un rapporto a struttura di "obbligazione", alla quale è applicabile l'art. 2 della L. n. 241/90 e non però l'art. 2-bis della stessa legge sul procedimento amministrativo.
3. Accesso civico generalizzato (cd. FOIA): consente di accedere a dati in possesso dell'ente nei limiti e nei modi oggetto della Linee guida ANAC del 28 dicembre 2016 e della Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2007.

Pertanto, l'applicazione dei due punti, su citati, richiedono il coinvolgimento di tutta la struttura

Cap. 2 - Obiettivi di trasparenza

Gli obiettivi in concreto di trasparenza consistono nelle seguenti attività:

- migliorare la qualità complessiva del sito "Amministrazione trasparente";
- migliorare la comprensibilità dei dati;
- migliorare la comunicazione con gli stakeholder;
- organizzare le Giornate della Trasparenza.

Cap. 3 - Trasparenza

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività.

3.1. Sito “Amministrazione trasparente”

Il sito “Amministrazione trasparente”

(<https://www.cruai.it/la-cruai/amministrazione-trasparente.html>)

e, quindi, il suo continuo aggiornamento, vogliono perseguire diverse azioni e finalità, tra le quali:

- far conoscere l'attività amministrativa della CRUI;
- tenere aperto un canale con gli stakeholder al fine di migliorare gli spazi partecipativi (partecipazione civica);
- migliorare la trasparenza amministrativa;
- informare gli stakeholder interni ed esterni;
- attivare nuovi canali per il controllo della qualità dei servizi.

3.2. Qualità della pubblicazione dei dati




Le aree della CRUI, tramite i propri referenti e previa comunicazione al RPCT, devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possono comprendere i contenuti: un dato pubblicato non è di per sé un dato trasparente. In particolare, ai sensi della disciplina giuridica, i dati e i documenti devono essere pubblicati rispettando le seguenti caratteristiche:

- completi e accurati: i dati e i documenti devono essere pubblicati in modo corretto senza omissioni;
- comprensibili: i dati devono essere esplicitati in modo chiaro;
- aggiornati: ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, in base alla normativa vigente;

- in formato aperto: le informazioni e i dati devono essere pubblicati anche in formato aperto (PDF/A, ODT).

Cap. 4 - Accesso civico

Esistono tre tipologie di accesso:

 <p>Legge n. 241/1990 (artt. 22 e ss.) - Accesso documentale</p> <p>Accesso documentale</p> <p>Soggetti che abbiano un interesse diretto concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.</p> <p>Serve a tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti dei destinatari dei procedimenti amministrativi</p>	 <p>D.Lgs. n. 33/2013 (art. 5) - Accesso civico</p> <p>Chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ha diritto di accedere per pretendere adempimento di obblighi di pubblicazione</p> <p>Accesso civico</p> <p>Serve a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione</p> <p>La pubblicazione dei dati sui siti istituzionali configura la cosiddetta "Trasparenza pro-attiva"</p>	 <p>D.Lgs.n. 33/2013 (art. 5) - Accesso civico generalizzato (cd. FOIA)</p> <p>Chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può chiedere di accedere a dati e documenti detenuti dalle pa ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione</p> <p>Accesso generalizzato</p> <p>Le istanze di accesso a dati o informazioni prodotte o detenute da una pa, configurano la cosiddetta "trasparenza reattiva"</p>
--	--	--

L'accesso civico e il FOIA sono regolati dall'art. 5 del D.Lgs n. 33/2013: è "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione". La pagina web e il modulo per la richiesta di accesso civico sono state strutturate al fine di semplificarne l'utilizzo da parte degli utenti.

L'accesso civico (e il FOIA) è un diritto che può essere esercitato in modo gratuito e senza i presupposti del diritto d'accesso disciplinato dalla L. n. 241/1990: si tratta di due diritti chiaramente diversi.

A tale scopo, sono stati predisposti e pubblicati sul portale, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - "Altri contenuti - Accesso civico", i moduli necessari per:

- inoltrare la richiesta di accesso al Responsabile PCT e in seconda istanza al Presidente della CRUI, come titolare del potere sostitutivo (Accesso civico);
- inoltrare la richiesta alla Segreteria della CRUI e in seconda istanza al RPCT (cd. FOIA).

Cap. 5 - Il Portale

Il portale verrà costantemente sottoposto ad azioni di aggiornamento e/o adeguamento anche alla luce delle continue novità nel panorama normativo che richiedono la pubblicazione di informazioni e di dati ulteriori, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, rispetto a quelli originariamente previsti nella normativa sulla trasparenza.

PARTE TERZA - Riassunto degli obiettivi nel Triennio 2021-2023

<u>Attività</u>		<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Gestione del rischio	Analisi del procedimento amministrativo	v		
	Identificazione del rischio	v		
	Individuazione delle misure di intervento	x		
	<i>Best practice</i>	x		
	Reingegnerizzazione		x	
	Realizzazione di un cruscotto			x
	Programmazione attività di monitoraggio			x
	Controllo		x	x
Contratti pubblici	Costante aggiornamento	x	x	x
Inserimento Patti d'Integrità nelle gare ad evidenza pubblica	Attivazione	x		
Whistleblowing	Formazione	x	x	x
Adempimenti obblighi di trasparenza (sito)	Adeguamento, controlli e monitoraggio	x	x	x
Piano formazione	Formazione on the job	x	x	x
Astensione conflitto di interessi	Controlli	x	x	x
Incarichi d'ufficio	Controlli (in quanto applicabile al personale interno alla CRUI)	x	x	x
